

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2841-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO
STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore IANNIELLO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, ROGNONI, REGGIANI, BOZZI,
SCAGLIONE, ALIBRANDI, IANNIELLO**

Presentata il 19 aprile 1985

Istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748, per il
personale direttivo degli enti pubblici non economici di-
sciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n 70

Presentata alla Presidenza il 30 luglio 1986

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel lontano 1972, vale a dire quattordici anni fa, venne dato un nuovo assetto giuridico alla dirigenza dello Stato. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 veniva definita, infatti, l'esatta individuazione dei compiti e delle responsabilità dei dirigenti ai vari livelli, provocando un radicale mutamento del preesistente ordinamento della unicità di *status* della carriera direttiva. Il provvedimento si preoccupò di tutelare i « diritti acquisiti » del personale nei confronti del quale si operava un così rilevante intervento. Si menomavano, infatti, le legittime aspettative di carriera, in base alle quali gli interessati avevano effettuato i concorsi presso le rispettive amministrazioni.

Per ovviare a tale ingiusta ed ingiustificata penalizzazione il richiamato provvedimento stabilì la conservazione, ad esaurimento, delle preesistenti qualifiche, con l'inserimento in appositi ruoli e con un trattamento economico definito dalla legge in rapporto percentuale parametrato a quello della qualifica iniziale di primo dirigente. Nel corso degli anni successivi tutti gli incrementi retributivi sono stati estesi alle anzidette qualifiche ad esaurimento applicando il meccanismo sopra ricordato.

Non è stato fatto altrettanto nel settore del parastato con l'approvazione della legge 20 marzo 1975, n. 70. Si è provveduto ad una nuova disciplina normativa della dirigenza degli enti pubblici non economici; si sono definiti, anche qui, compiti e responsabilità con la creazione, anche in questa circostanza, di una netta divisione della preesistente unica carriera direttiva ed il sostanziale mutamento del precedente *status*; ma, a diffe-

renza di quanto si era verificato, appena tre anni prima, per il personale statale, nessuna norma di salvaguardia venne introdotta per il recupero e la reintegrazione, almeno parziale, dei diritti e delle aspettative di questi funzionari.

È dovuto trascorrere oltre un decennio (per l'esattezza ben undici anni) per riproporre il problema di una dovuta riparazione nei confronti degli appartenenti alla ex unica carriera direttiva del parastato. In sede di approvazione della legge-quadro sul pubblico impiego (la legge 29 marzo 1983, n.93), infatti, è stato dato un primo riconoscimento con l'inserimento della dirigenza del parastato insieme a quella dello Stato nella riserva di legge in vista della riforma generale della dirigenza pubblica.

Il precedente provvedimento legislativo n. 155 del 23 aprile 1981 si era dimostrato impraticabile, in quanto affidava alla contrattazione la modifica di uno stato giuridico che, invece, è materia di esclusiva pertinenza legislativa. Più tardi ancora, con l'articolo 9 della legge 17 aprile 1984, n. 79, venne finalmente prevista la omogeneizzazione dei trattamenti economici dello Stato e del parastato; ma in termini di indicazione puramente programmatica. Solo con la legge 8 marzo 1985, n. 72, approvata con il voto quasi unanime dei due rami del Parlamento, è stata formalmente sancita la parificazione dello stato giuridico ed economico tra la dirigenza statale e quella parastatale, con l'estensione a questi ultimi degli istituti normativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

In questo tormentato quadro legislativo vanno ricordati i numerosi impegni

assunti dal Governo davanti al Parlamento per sanare la posizione degli appartenenti all'ex unica carriera direttiva del parastato, come dimostrato dagli ordini del giorno n. 9/2438/2 approvato dalla Camera il 27 febbraio 1986; n. 9/1215/5 e n. 9/1215/1 approvati dal Senato il 7 marzo 1985; n. 9/1169/1 approvato dalla Camera il 6 marzo 1984; n. 9/563/1 e n. 9/563/2 approvati dal Senato il 20 marzo 1984. Impegni che sono culminati nell'approvazione di un ordine del giorno, sia dalla Camera che dal Senato, con il quale si impegna il Governo « ad estendere, in attesa della definitiva regolamentazione delle qualifiche ad esaurimento dello Stato, le disposizioni relative al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 anche al personale degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, con gli adattamenti legati alla specificità del settore e al diverso momento in cui la legge trova applicazione ».

La presente proposta di legge si limita, dunque, a riprendere l'impegno del Governo, che peraltro rappresenta un « atto dovuto » sia politicamente, per i voti espressi dal Parlamento, sia giuridicamente, per la vigente normativa.

Il testo originario dei proponenti, ad avviso del relatore, istituiva più correttamente, con l'articolo unico, il ruolo ad esaurimento nel parastato con la stessa parametrizzazione delle qualifiche, previste per le amministrazioni statali, di ispettore generale e di direttore di divisione, rispettivamente per gli appartenenti alla ex unica carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di consigliere capo o equiparata, e per coloro che avevano maturato, al 1° luglio 1985, almeno dieci anni di servizio nella carriera direttiva. Con la parificazione dello stato giuridico si estendeva anche la disciplina del trattamento economico vigente per gli appartenenti al ruolo ad esaurimento dello Stato.

Tuttavia la Commissione bilancio, nella seduta del 13 novembre 1985 ha espresso parere contrario in quanto il

progetto di legge comportava oneri non quantificati. Al fine di superare l'obiezione venne proposto un articolo aggiuntivo con il quale venne quantificata la spesa in lire 1.042.604.633 e si indicò la relativa copertura finanziaria. Ma anche questa volta la Commissione bilancio, ritenendo « non idonea » la copertura indicata, espresse, nella seduta del 10 dicembre 1985, parere contrario invitando la Commissione di merito a formulare una norma di copertura congrua. Come si può agevolmente rilevare, non si contestò l'onere peraltro assai modesto, ma si sollecitò l'indicazione di una diversa o più idonea imputazione della spesa. Tuttavia la Commissione affari costituzionali, su proposta del relatore, ha ritenuto di limitare semplicemente agli aspetti giuridici l'equiparazione, rinviando alla definitiva regolamentazione delle qualifiche ad esaurimento e alla legge di riordino della dirigenza statale la determinazione del relativo trattamento retributivo. Ciò per ovviare alle difficoltà relative alla copertura finanziaria che avrebbero potuto intralciare il rapido iter legislativo del progetto di legge.

Il testo definitivo approvato dalla Commissione affari costituzionali, che non comporta oneri finanziari e su cui, pertanto, non è stato richiesto il parere della V Commissione bilancio, prevede quindi una mera regolamentazione giuridica degli aspetti considerati, che offre alla categoria una riparazione postuma in termini di semplice immagine di *status*, ma che consentirà, all'atto della soppressione del ruolo ad esaurimento, un allineamento di posizioni tra dirigenza statale e parastatale. Tale allineamento si prospetta, più che opportuno, doveroso, nei confronti di una categoria di funzionari, ai quali si deve riconoscere l'impegno profuso nell'assolvimento di mansioni particolarmente delicate nella gestione di enti ai quali lo Stato ha affidato lo svolgimento di alcuni suoi compiti. È certamente questa la considerazione che ha indotto a suo tempo ambedue i rami del Parlamento ad impegnare il Governo, come

prima accennato, ad estendere a questi funzionari lo stesso trattamento stabilito per i colleghi dell'amministrazione dello Stato.

Con la proposta di legge, sottoposta ora all'Assemblea per l'approvazione, l'impegno viene soddisfatto soltanto per quanto riguarda l'aspetto giuridico, tenuto conto che esigenze di bilancio non consentono di mantenerlo, come sarebbe giusto, anche per quanto concerne l'aspetto economico. Ma negare anche il

solo riconoscimento giuridico, rinviando tutto alla futura ipotetica istituzione della nona qualifica funzionale per gli impiegati direttivi dello Stato, come proposto dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame del progetto di legge, appare, oltre che iniquo, oltraggioso nei confronti della benemerita categoria del personale direttivo degli enti pubblici non economici.

Mauro IANNIELLO, *Relatore*

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In attesa della definitiva regolamentazione delle qualifiche ad esaurimento delle Amministrazioni dello Stato, per il personale direttivo degli enti pubblici non economici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, è istituito il ruolo ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° luglio 1985.

I dipendenti degli enti di cui al comma precedente, già nominati a qualifiche della categoria direttiva dell'ordinamento preesistente alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e inquadrati nella qualifica di collaboratore o equiparata in applicazione della stessa legge, sono collocati nella qualifica di:

a) ispettore generale ad esaurimento, se in possesso di qualifica non inferiore a quella di consigliere capo o equiparata;

b) direttore di divisione ad esaurimento, se in possesso di un'anzianità di categoria direttiva, comprensiva di quella maturata successivamente all'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, di almeno dieci anni alla data del 1° luglio 1985.

Al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento si applica la disciplina del trattamento economico, ivi compresa quella relativa alla determinazione dei livelli retributivi, e la normativa sullo stato giuridico, vigente per gli appartenenti al ruolo ad esaurimento delle Amministrazioni dello Stato. In ogni caso è garantito l'eventuale miglior trattamento retributivo conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

In attesa della definitiva regolamentazione delle qualifiche ad esaurimento delle Amministrazioni dello Stato, per il personale direttivo degli enti pubblici non economici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, è istituito ai soli fini giuridici il ruolo ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° luglio 1985.

I dipendenti degli enti di cui al comma precedente, già nominati a qualifiche della categoria direttiva dell'ordinamento preesistente alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e inquadrati nella qualifica di collaboratore o equiparata in applicazione della stessa legge, sono collocati nella qualifica di:

a) ispettore generale ad esaurimento, se in possesso di qualifica non inferiore a quella di consigliere capo o equiparata;

b) direttore di divisione ad esaurimento, se in possesso di un'anzianità di categoria direttiva, comprensiva di quella maturata successivamente all'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, di almeno dieci anni alla data del 1° luglio 1985.